I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (EURATOM) N. 2010/73 DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 1973

che modifica le condizioni applicabili in materia di retribuzione e di sicurezza sociale agli agenti di stabilimento del Centro comune di ricerca che prestano servizio nella Repubblica federale di Germania

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 [1] e modificati da ultimo con regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 558/73 [2], in particolare l'articolo 94 del regime applicabile agli altri agenti,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, con regolamento n. 9/65/Euratom [3] da ultimo modificato con regolamento (Euratom) n. 1372/72 [4], il Consiglio ha fissato le condizioni da applicare in materia di retribuzione e di sicurezza sociale agli agenti di stabilimento del Centro comune di ricerca che prestano servizio nella Repubblica federale di Germania ;

considerando che gli aumenti di stipendio intervenuti nel quadro del «Bundes-Angestelltentarifvertrag» e del «Manteltarifvertrag für Arbeiter des Bundes» giustificano un adeguamento del regolamento n. 9/65/Euratom,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento n. 9/65/Euratom è modificato come segue :

1. Il testo dell'articolo 3 a) è sostituito dal testo seguente :

 «Un assegno di famiglia pari al 5 % dello stipendio base mensile e comunque non inferiore a 80 DM al mese ; si applica per analogia l'articolo 1, paragrafi da 2 a 4, dell'allegato VII dello statuto.»

2. All'articolo 7, terzo comma, l'importo di « 165 DM» è sostituito da «200 DM».

Articolo 2

L'allegato del regolamento n. 9/65/Euratom è sostituito dal seguente allegato :

(1) GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.
(2) GU n. L 55 del 28. 2. 1973, pag. 1.
(3) GU n. 48 del 25. 3. 1965, pag. 718/65.
(4) GU n. L 149 del 1°. 7. 1972, pag. 6.

CLASSE I	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Gruppo 1	1 654	1 715	1 776	1 837	1 898	1 959	2 020	2 081	—	—						
Gruppo 2	1 486	1 540	1 594	1 648	1 702	1 755	1 810	1 864	1 918	—						
Gruppo 3	1 359	1 406	1 453	1 500	1 547	1 594	1 641	1 688	1 735	1 782						
Gruppo 4	1 234	1 277	1 320	1 363	1 406	1 449	1 492	1 535	1 578	1 621						
Gruppo 5	1 129	1 168	1 207	1 246	1 285	1 324	1 363	1 402	1 441	1 480						
CLASSE II																
Gruppo 1	1 294	1 339	1 384	1 429	1 474	1 519	1 564	1 609	1 654	1 699						
Gruppo 2	1 136	1 175	1 214	1 253	1 292	1 331	1 370	1 469	1 448	1 487						
Gruppo 3	995	1 031	1 067	1 103	1 139	1 175	1 211	1 247	1 283	—						
Gruppo 4	874	907	940	973	1 005	1 039	1 072	1 105	—	—						

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1973.

Per il Consiglio

Il Presidente

I. NØRGAARD